

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1989

recante modifica della versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,considerando che da una verifica è emerso che la versione spagnola dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/89⁽³⁾, potrebbe dare adito ad un'interpretazione non conforme a quella delle altre lingue; che occorre pertanto rettificare il testo in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella versione spagnola del regolamento (CEE) n. 548/86, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

- a) la prueba de que los productos se han despachado al consumo en un Estado miembro en el que es aplicable el montante compensatorio de adhesión; dicha prueba se apartará: ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.⁽³⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 26.